

Plagio, circonvenzione e perizie psichiatriche.

Riflessioni sull'adesione a movimenti spirituali controversi

Di Simonetta Po, gennaio 2011
(riproduzione vietata)

Il 3 luglio 1987 il Giudice Guicla Mulliri richiese a un pool di cinque psichiatri di eseguire perizie su 22 persone. Di questi 22 individui, alcuni avevano sporto personalmente denuncia lamentando di essere stati circuiti da Scientology; gli altri erano soggetti che, stando alle denunce dei familiari, erano stati “plagiati” da Scientology.

Il Giudice Mulliri stava allora istruendo il maxi-processo di Milano che vide poi imputati numerosi operatori della Chiesa di Scientology italiana (in particolare delle sedi di Milano, Brescia, Bergamo, Modena, Pordenone e Torino).

Sono recentemente entrata in possesso del fascicolo delle perizie, che si è rivelato una lettura estremamente interessante e spunto per alcune riflessioni meritevoli di approfondimento.

Il giudice chiese ai periti di verificare se all'epoca dei fatti contestati i periziandi fossero capaci di intendere e di volere, ovvero affetti da infermità o deficienza psichica. In caso affermativo, i periti dovevano rispondere a cinque quesiti:

- se tali infermità o deficienze psichiche fossero state tali da indurli a compiere atti a sé o ad altri dannosi;
- se esse fossero state determinate o aggravate da trattamenti di tipo terapeutico di Dianetics e Scientology;
- se tali stati di infermità o deficienza psichica potevano essere percepiti dalle persone incaricate di trattamenti terapeutici o affini dispensati da Scientology;
- se nella pratica terapeutica adottata, fosse stato ingenerato timore di pericolo immaginario;
- se le persone in esame, nei trattamenti di cui sopra, si fossero trovate, per le particolari metodologie adottate e per le loro condizioni psicofisiche, in situazione di minorata difesa.

In merito ai quesiti posti, il pool psichiatrico-forense fece una premessa in tema di plagio:

ciò che appare comune nel racconto dei periziati è costituito da ... fattori... sottilmente suggestivi e addirittura sicuramente plagianti. Sappiamo che il plagio non è più figura di reato, ma l'azione plagiante, nel senso non tecnico-giuridico, costituisce pur sempre una realtà di fatto sia sul piano psicologico che su quello circostanziale. Così può parlarsi anche qui di "clima plagiante", e cioè di sottoposizione della volontà altrui fino alla soggezione totale, qual si verifica nell'ambito di talune sette, in peculiari culti, o per attività magiche ed esoteriche: questo clima suggestivo-plagiante è stato descritto da quasi tutte le persone esaminate, ed esso si identifica in singoli momenti e in varie modalità [...].

I tecnici poi specificarono che:

Le condizioni per le quali la legge prevede il ricorrere della circonvenibilità sono la "infermità" o la "deficienza psichica" del soggetto passivo, tali da poter venir indotto, a cagione di esse, a compiere atti a sé o ad altri dannosi.

Sull'infermità psichica non si posero questioni, mentre sulla "deficienza psichica" i periti vollero precisare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione:

- *Secondo un principio dominante nella giurisprudenza, rientra nell'ambito della deficienza psichica qualsiasi alterazione mentale, anche transitoria, che alteri la capacità di intendere o di volere del soggetto passivo, compromettendone la piena autonomia;*
- *L'incapacità psichica del soggetto passivo può derivare anche da cause non patologiche, perché la legge distingue l'infermità psichica dalla deficienza psichica, intendendo così riferirsi a tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di*

critica, di indebolimento della funzione volitiva o affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie. Si tratta di condizioni psichiche che sfuggono alle classificazioni della psichiatria, ma che il legislatore ha ritenuto meritevoli di tutela penale.

In tema di circonvenzione si premurarono inoltre di chiarire che:

Centrale alla tematica della circonvenzione... è la “suggestibilità”: essa è essenziale costituente del particolare rapporto duale fra due persone, ovvero anche, come nei casi in esame, fra la vittima e più persone solidali nell’impiego di comuni meccanismi di induzione psicologica. In tale rapporto duale la suggestibilità della vittima dev’essere accentuata (ed è il caso della “deficienza psichica”) o patologica (ed è il caso dell’”infermità”), così che la volontà ne risulti compromessa: volontà che, sia pur “alterata”, deve però sempre essere presente, dal momento che la circonvenzione si concretizza nell’incontro di due volontà, una delle quali peraltro viziata dall’infermità o dalla deficienza. Il consenso della vittima è dunque sempre presente ancorché non sia espressione di una libera e valida autodeterminazione.

E ancora:

È un dato di fatto che l’uso di queste [di Scientology - ndr] complesse, molteplici e convergenti tecniche suggestive - nelle quali si inseriscono anche elementi esoterici, magici, pseudo-fisiologici, sciamanici, etc. - possa non solo raccogliere una positiva accettazione da parte dei clienti, ma anche produrre un effetto di concreto supporto per taluni tipi di personalità. Ciò è stato riscontrato in alcuni dei nostri periziati, che hanno accettato il “sistema” e tratto beneficio dall’incontro con l’organizzazione: e si trattava di persone aventi necessità di

dipendenza o di identificazione, o di supporto; personalità che senza essere inquadrabili nella nosografia psichiatrica, hanno visto la speranza della loro salvezza nell'appartenere ad un'organizzazione in cui acquisire un superiore ordine morale, una ispirata onnipotenza, una meta ambita per uscire dalla mediocrità, dalle ansie, dalle insoddisfazioni o dalle frustrazioni [...] questo aggancio positivo è stato poi percepito anche in taluni dei nostri periziati, che sono giunti a noi solo perché spinti dai parenti, ma che appaiono intimamente ancor convinti del beneficio tratto, anche a prezzo di molto denaro.

Delle 22 perizie richieste ne furono effettuate solamente 14: cinque persone non si presentarono; in altri due casi furono sentiti i genitori e perciò esiste una relazione ma non una perizia; infine una persona si era nel frattempo suicidata e venne così ascoltata la vedova, unitamente all'analisi dei documenti agli atti tra cui i referti di ricoveri psichiatrici.

Le 17 relazioni fornite al giudice riguardavano 7 denunce presentate dai familiari e 10 dai diretti interessati.

Per eseguire le perizie furono esaminati gli atti e gli eventuali referti medici esistenti, si tennero approfonditi colloqui clinici con i soggetti e fu loro somministrato il test Rorschach (psicodiagnostico proiettivo), alla presenza di periti psichiatri nominati dalla controparte Chiesa di Scientology e/o dei suoi legali.

La lettura delle relazioni peritali mostra indubbiamente una costante: la maggioranza dei casi periziati si era avvicinata a Scientology (Dianetica nella fattispecie, poiché all'epoca si parlava di "Dianetics Institute" e molto meno di Chiesa di Scientology) attirata dalle promesse implicite (rinvenute nella pubblicitaria o fatte in presenza) di risoluzione di problemi psicologici e/o di sofferenza mentale.

In 12 dei 17 casi, il pool di psichiatri dichiarò che infermità o deficienza psichica erano chiaramente riconoscibili anche da personale non specializzato come gli incaricati dei trattamenti dianetici (auditing o "purificazione"). Alcuni dei periziati avevano già subito più

ricoveri psichiatrici prima dell'affiliazione. In tre casi i pazienti subirono ricoveri psichiatrici durante la frequentazione (un caso proseguì i “procedimenti” di Scientology anche dopo le dimissioni). Un caso, all'epoca dell'affiliazione, aveva già subito 2 trattamenti sanitari obbligatori (TSO). Uno era ricoverato in clinica psichiatrica quando il fratello scientologist lo indusse a prestargli del denaro e fu l'unico dei periziati a non aver mai usufruito dei trattamenti dianetici. La perizia doveva solo stabilire se il prestito era stato volontario oppure no.

Secondo le disposizioni dottrinali interne i pazienti psichiatrici non possono essere ammessi ai procedimenti scientologici, ma nei casi trattati gli operatori di Scientology non si fecero alcuno scrupolo, così come non si fece scrupolo l'adepto a farsi prestare un'ingente somma di denaro dal fratello ricoverato in clinica psichiatrica.

Secondo i periti, le pratiche scientologiche avevano "slatentizzato" psicosi pre-esistenti in due soggetti che non avevano mai subito trattamenti psichiatrici, mentre in altri due casi avevano fatto precipitare una situazione già compromessa: un uomo prima tentò il suicidio e poi lo portò a termine; un ragazzo tentò il suicidio dopo essere fuggito dalla sauna di “purificazione” (i periti riscontrano in entrambi i casi un nesso di causalità o con-causalità). In altri 5 casi l'infermità o la deficienza psichica erano state aggravate dai trattamenti dianetici (in totale furono 9 casi peggiorati su 14 relazionati. Vanno escluse le due relazioni che riguardavano soggetti che non si presentarono, ma di cui furono ascoltati solo i genitori, e il soggetto ricoverato).

Altro elemento che colpisce, oltre alla riconoscibilità delle condizioni di “minorata difesa” o di incapacità, è che i periziandi avvicinati a Scientology perché attratti dalle sue promesse di benessere psicologico si erano già rivolti a specialisti (psicologi, psichiatri, neurologi, preti-psicologi) senza trarre giovamento dalle terapie “istituzionali”. Fu proprio il persistere del malessere il motivo di avvicinamento a Scientology, persistenza del malessere che contribuì anche a far “credere alle promesse”, o a cedere alle asfissianti insistenze degli operatori dianetici.

Inoltre, in cinque casi il colloquio clinico e l'esame testistico rilevarono la propensione dei soggetti al "pensiero magico", tratto su cui le caratteristiche magico-esoteriche di Scientology ebbero forte presa. In altri casi i soggetti si erano detti contrari alle terapie "convenzionali" dando la preferenza a quelle "alternative".

Di particolare interesse sono i 7 casi in cui la denuncia fu presentata dai parenti:

- Caso uno: un disabile psichico al 100% che il fratello scientologist aveva indotto a prestargli qualche milione, presumibilmente con l'aiuto di uno staff della Chiesa di Scientology.
- Caso due: un uomo che, dopo essersi avvicinato a Scientology, aveva iniziato a mostrare segni di squilibrio tali da subire in seguito due TSO (trattamento sanitario obbligatorio).
- Casi tre e quattro: i soggetti non si presentarono alla perizia. I periti stesero una relazione che fu redatta sui racconti dei genitori, nella quale si astennero però da ogni giudizio medico.
- Caso cinque: un uomo decisamente soddisfatto da Scientology che nel frattempo aveva smesso di frequentare il gruppo, ma solo a causa dell'alto costo dei "trattamenti". La denuncia contro gli operatori di Scientology era stata presentata dal cognato quando ancora il soggetto era affiliato.
- Casi sei e sette: scientologist ancora attivi e felici di esserlo.

I parenti di questi ultimi tre casi ritenevano che i propri cari fossero stati "plagiati". Il termine "plagio" (assente nelle denunce) viene utilizzato da chi scrive solo per sottolineare il fatto che nessuno dei tre aveva mai manifestato segni di infermità o deficienza psichica prima del contatto con Scientology; non è quindi ipotizzabile nelle denunce una circonvenzione di incapace, ma piuttosto un'indebita influenza manipolativa di Scientology, influenza che spiegherebbe un comportamento ritenuto assurdo.

Nel caso cinque i periti ritennero che all'atto dell'affiliazione e dei primi esborsi il soggetto fosse del tutto in grado di intendere e di volere, mentre si trovava in stato di "minorata difesa" quando cominciò a contrarre debiti. Il soggetto però si dichiarava soddisfatto dei trattamenti ricevuti e l'unica cosa che lamentava era l'aver autonomamente coinvolto i parenti in tali debiti.

Il caso sei riguardava una donna scientologist ben felice di esserlo, il cui figlio aveva denunciato gli operatori del movimento e addirittura avviato una pratica per l'interdizione della madre. I periti trovarono invece la donna perfettamente equilibrata, egosintonica, "uno dei [pochi casi] ove i dati dell'osservazione peritale non consentono di identificare infermità o deficienza psichica. La storia di vita indica del resto una costante sanità di mente ed un comportamento non certo indiziario di disturbo psichico".

Il caso sette, infine, era una ragazza che aveva tentato il suicidio lanciandosi dal quarto piano di un edificio di Scientology dove lavorava come staff, ma che non attribuiva alla pratica scientologica le motivazioni del suo gesto. I periti, pur sottolineando che il caso presentava "aspetti particolari per molte ragioni", giunsero alla conclusione che:

... non si evidenziano nell'attualità manifestazioni psicopatologiche chiaramente suggestive di un quadro morboso psichiatrico univocamente individuabile... con riferimento all'epoca della sua adesione a Dianetica ed agli anni successivi, nulla autorizza a sospettare che ... fosse incapace di intendere o volere, ovvero che la sua capacità fosse in qualche modo compromessa... Un ultimo cenno va fatto, per completezza, sullo stato psichico attuale della [periziata]. Può senz'altro escludersi che ella presenti "disturbi mentali", secondo il timore di cui si è fatto portavoce il fratello nella sua deposizione... Non sono rilevabili nella attualità segni di psicosi o di altra patologia mentale. Si è solo potuto riscontrare - al colloquio e con l'esame testistico - una modesta reazione depressiva, essenzialmente riconducibile alla condizione fisica (grave menomazione motoria) residuata al defenestramento, e più che comprensibile dopo quanto le è successo.... Per il resto non è emerso nulla di significativo...

Il procedimento contro i vertici italiani di Scientology a cui queste perizie si riferiscono si concluse nel 2000 con la sostanziale conferma della sentenza di primo grado del 1991. Da essa si evince che:

- in sette dei casi periziati il tribunale riconobbe che i fatti integravano il reato di circonvenzione di incapace, anche se soltanto in quattro gli operatori furono condannati (in un caso con l'aggravante dell'ingente danno e della continuazione). Nei restanti casi non fu possibile identificare con certezza chi aveva commesso il reato per cui gli imputati vennero assolti.
- In un caso fu riscontrata la tentata circonvenzione di incapace con identificazione del colpevole, ma il reato venne estinto per sopravvenuta amnistia.
- In quattro casi periziati il tribunale stabilì che i fatti non integravano il reato di circonvenzione e assolveva gli imputati.
- Vi furono poi altri due casi non periziati in cui il tribunale riconobbe la circonvenzione di incapace: uno vide condannati due operatori, l'altro mandò assolti gli imputati in quanto estranei ai fatti. La circonvenzione era stata posta in essere da altri operatori non identificati.

Inoltre il Tribunale ravvisò gli estremi del reato di truffa (poi estinto per sopravvenuta amnistia) in cinque casi che non rientravano tra quelli periziati, con identificazione degli operatori responsabili in tutti i casi salvo uno. Negli altri che vedevano operatori imputati del medesimo reato, il Tribunale stabilì che **“l'assicurare e ribadire la bontà delle tecniche praticate dall'Istituto di Dianetica non costituisce artificio, come già è stato chiarito nel paragrafo dedicato alle “Considerazioni generali”**. La stessa considerazione doveva ritenersi valida per l'attività dei Centri Narconon, che “non può essere ritenuta illecita in via generale”, per cui assolveva gli imputati.

Riassumendo, alcuni imputati furono ritenuti responsabili delle condotte illecite e identificati, in diversi altri casi invece il Tribunale ravvisò la condotta illecita (circonvenzione o truffa) ma non fu possibile identificare i colpevoli. Altre condotte illecite in cui fu possibile identificare i responsabili riguardarono la violenza privata e l'abbandono di incapace.

Direi che la lettura del fascicolo delle perizie psichiatriche impone una riflessione sui seguenti punti:

- **L’approccio usato dagli operatori di Scientology** - Meritevoli di censura appaiono principalmente la pressione psicologica (“vendita dura”) e le promesse irrealizzabili capaci di ingenerare aspettative, oltre al fatto che (almeno nel periodo di riferimento) essi strumentalizzano persone la cui infermità o deficienza psichica risulta evidente anche al profano. Il fatto che non sempre fu possibile identificare chi aveva commesso il reato dipende dalla pratica adottata dal personale di Scientology che lavorò, per così dire, in “team”: chi prometteva o circuiva non era poi la stessa persona che incassava il denaro (cioè procurava il danno); gli operatori incontrati nelle varie sedi (o che si recavano a casa dei denunciati) cambiavano di continuo e i loro nomi non erano noti. È tuttavia incontrovertibile che alcune metodiche adottate dagli operatori di Scientology sono risultate penalmente rilevanti.
- **La potenziale pericolosità delle pratiche di Scientology** - Secondo il pool psichiatrico-forense la pratica dianetica aveva peggiorato lo stato psichico di ben 9 soggetti su 14. Un disturbo latente può venire “silenziato” dalle pratiche di Scientology, mentre chi già soffre di un disturbo evidente può veder precipitare la propria condizione fino al punto di dover ricorrere al ricovero psichiatrico.
- **Il pensiero magico come elemento predisponente** - Numerosi periziati mostrarono di avere una certa propensione al “pensiero magico”, il quale “ha trovato fertile terreno nell’incontro con quelle tecniche suggestive e magico-fideistiche di Dianetics”. Tecniche che non sono prerogativa di Dianetics/Scientology, ma che si riscontrano nella quasi totalità dei nuovi movimenti spirituali.
- **Il disagio non risolto** - I colloqui clinici evidenziarono che, prima dell’adesione a Scientology, molti dei periziati si erano già rivolti a professionisti “istituzionali” di salute mentale, non trovando però sollievo al loro disagio. Non si intende qui colpevolizzare intere categorie professionali, ma è questo un dato da non sottovalutare.

- **La mancata gestione del disturbo psichico e induzione di fobia verso gli operatori della salute mentale** - Laddove presente, il disturbo psichiatrico (pregresso o "slatentizzato") non è gestito in modo adeguato dal personale di Scientology e potrebbe non venir trattato nemmeno dopo l'uscita, data la fobia indotta dalla dottrina verso i professionisti di salute mentale, gli psicofarmaci, la medicina allopatrica in genere.

Non è perciò immotivato supporre che anche quegli ex membri che si distinguono per l'esacerbata ostilità verso il loro ex gruppo e per la scarsa affidabilità delle loro testimonianze o affermazioni in genere, soffrano tuttora di disturbi di personalità pregressi o "slatentizzati". Un'osservazione più che decennale dei gruppi di discussione Internet italiani e stranieri (dedicati a Scientology e ad altri movimenti controversi) lascia intuire che in diversi casi si vada oltre il prodotto di una risocializzazione in chiave "anti-sette". Palesando una inadeguata elaborazione del loro vissuto e una scarsa presa sulla realtà in generale, questi soggetti riverberano l'inattendibilità dei loro racconti in merito a sofferenze e abusi causati da **alcune** pratiche adottate da **alcuni** gruppi.

Alla luce di quanto sopra ritengo opportuno fare poi alcune riflessioni sull'approccio adottato da alcune associazioni cosiddette "antisette", le quali spesso si mostrano pronte ad accettare acriticamente (e riferire poi ai media) qualsiasi testimonianza, purché malevola, verso un gruppo da loro considerato settario. Questo avviene sulla base del principio che il semplice abbandono della setta sarebbe un sintomo certo di sanità mentale recuperata. La gran parte delle suddette associazioni è costituita da ex membri insoddisfatti e/o da parenti di aderenti soddisfatti i quali ritengono che il "plagio" sia un valido (se non unico) paradigma interpretativo dell'adesione a un certo tipo di movimento. Le relazioni peritali analizzate sostengono, al contrario, che la permanenza più o meno prolungata in un certo tipo di gruppo può essere motivata dal "contenimento" che il gruppo stesso esercita su alcuni tipi di personalità o dalla soddisfazione di bisogni personologici specifici, benché non siano esenti elementi di suggestibilità e di controllo. Elementi che però sono riscontrabili in vario grado in ogni tipo di aggregazione umana, "associazioni antisette" comprese.

Queste “associazioni antisette” si sono distinte, tramite i loro sostenitori politici, per le diverse proposte di legge atte alla reintroduzione nel nostro ordinamento del reato di “plagio mentale”, reato abolito 30 anni fa, quasi si trattasse di una panacea per risolvere il problema dell’affiliazione a certi movimenti spirituali controversi. Le proposte di legge presentate e bocciate negli ultimi 15 anni sono almeno quattro.

Pare però evidente che nei 7 casi di “plagio” perseguiti su denuncia di un congiunto nel processo contro Scientology, fatta eccezione per le 4 persone oggettivamente (e visibilmente) malate e perciò rientranti a pieno titolo nel reato di “circonvenzione di incapace”, i restanti 3 periziati furono trovati perfettamente in grado di intendere e volere e perciò “non circonvenibili”. Gli esiti processuali del caso Scientology dimostrano poi che il nostro ordinamento è già provvisto di dispositivi a tutela delle persone in stato di infermità o incapacità psichica, anche temporanea, [1] e non sia perciò necessario introdurre nuove fattispecie di reato (in questo senso si espresse anche il Consiglio d’Europa nella sua raccomandazione del 1999). [2]

È opinione di chi scrive che l’unica vera arma per difendersi da “fattori suggestivi”, se non “addirittura sicuramente plagianti” sia la prevenzione, non la reintroduzione del reato di plagio, condizione – quella del plagiato – che non trova accordo nella comunità scientifica e che perciò si rivela essere ancora più difficilmente dimostrabile della “circonvenzione di incapace” già prevista dal nostro ordinamento.

I modi in cui si può cercare di prevenire l’irretimento da parte di quegli operatori della spiritualità spinti da dubbie motivazioni, sono molteplici e su più livelli. Tra gli altri:

- a) educazione allo spirito critico: di questo compito dovrebbero essere investite primariamente la scuola, l’extra-scuola e le famiglie.
- b) Come già raccomandato dal Consiglio d’Europa nel 1999, [2]
 - i curricoli scolastici, in special modo degli adolescenti, dovrebbero prevedere l’insegnamento della storia delle principali scuole di pensiero e delle diverse religioni;

- È di primaria importanza poter disporre di **informazioni attendibili** su questi gruppi, informazioni **che non siano esclusivamente emanate dagli stessi movimenti, né da associazioni fondate per difenderne le vittime**, una volta che le parti interessate abbiano avuto modo di commentare sull'obiettività di tali informazioni [...]. Occorre perciò l'istituzione o il sostegno di centri **indipendenti** nazionali o regionali di informazione su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale. [neretto aggiunto]
- c) Un maggior sostegno, sia concreto che informativo, a quelle famiglie che abbiano un congiunto chiaramente sofferente a livello psichico, affinché i suoi disagi trovino effettivo sollievo e non venga invece indotto a credere alle promesse di operatori spirituali che talvolta, ma non necessariamente, sono privi di scrupoli o altrettanto sofferenti a livello psichico. L'adesione a un movimento spirituale, in particolare se ad "alte pretese", per essere veramente sana deve essere il frutto di una scelta ragionata e matura.
- d) Un maggior dialogo e comprensione in famiglia: non va infatti dimenticato che, in base a quanto scrissero i periti incaricati dal Giudice Mulliri, l'affiliazione può **"anche produrre un effetto di concreto supporto per taluni tipi di personalità... aventi necessità di dipendenza o di identificazione, o di supporto [i quali] hanno visto la speranza della loro salvezza nell'appartenere ad un'organizzazione in cui acquisire un superiore ordine morale, una ispirata onnipotenza, una meta ambita per uscire dalla mediocrità, dalle ansie, dalle insoddisfazioni o dalle frustrazioni [...]"** [neretto aggiunto]. In questo senso può essere molto utile la figura del mediatore familiare, un professionista formato alla gestione dei conflitti ingenerati dall'adesione a un movimento religioso/spirituale.
- e) L'innalzamento del livello culturale della popolazione in generale.

Simonetta Po, gennaio 2011
(riproduzione vietata)

Note:

1. Dispositivo dell'art. 643 c.p. (circonvenzione di incapace)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore [c.c.2] , ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica (1) di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da duecentosei euro a duemilaseicentacinque euro (2) (3) (4).

Note

(1) È discusso se il reato possa realizzarsi anche in danno di persone totalmente incapaci d'intendere e di volere come, ad esempio, nel caso di un bambino di pochi anni. Autorevole dottrina propende per la soluzione negativa evidenziando che affinché si realizzi un atto di circonvenzione è necessario almeno un minimo di capacità psichica, di conseguenza, si afferma che se il fatto si realizza nei confronti di un soggetto totalmente incapace, (qualora, ad esempio, costui venga costretto a consegnare un oggetto) trova applicazione l'art. 624 (furto).

(2) Importo incrementato a norma dell'art. 113, c. 1, l. n. 689/1981.

(3) Trattandosi di un reato a forma libera, esso può essere realizzato con qualunque mezzo idoneo ad indurre la vittima a compiere l'atto dannoso. Non è, pertanto, necessario che l'induzione si compia mediante artifici o raggiri; non di meno, qualora se ne faccia uso, è opinione dominante che trovi comunque applicazione la norma in esame. Quanto, poi, all'atto dannoso va detto che esso può consistere anche in un contratto usurario in quanto, per l'espressa riserva contenuta nell'art. 644, resta ferma l'applicazione dell'art. 643.

(4) La giurisprudenza ha ritenuto sussistere il delitto di circonvenzione di incapaci e non quello di estorsione nell'ipotesi in cui l'imputato, dietro promessa di una bustina di droga, induca un soggetto che versi in stato di agitazione per astinenza, a sottoscrivere una reintegrazione di debito e a firmare cambiali.

(tratto da <http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art643.html>)

2. <http://xenu.com-it.net/txt/europa4.htm#m2>